

180 Restituzione di cose non pagate - Dlgs 14/2019 -Art. 75 (Restituzione di cose non pagate). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 180 Restituzione di cose non pagate _____

Art. 180 Restituzione di cose non pagate

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale

----- precedente normativa di riferimento

Art. 75 (Restituzione di cose non pagate). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina dell'fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Documenti collegati:

[180 Restituzione di cose non pagate - Dlgs 14/2019 -Art. 75 \(Restituzione di cose non pagate\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 180 Restituzione di cose non pagate - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 75 (Restituzione di cose non pagate). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 180 Restituzione di cose non

fine

180 Restituzione di cose non pagate - Dlgs 14/2019 -Art. 75 (Restituzione di cose non pagate). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello